

ziaria che prescrive i termini e pronunzia la sospensione con sentenza, non già il solo presidente con un semplice provvedimento.

Ma non basta: noi ci siamo uniformati per questa parte al Codice di procedura civile. Nell'articolo 170 del Codice di procedura civile, là dove si parla dell'obbligo del procuratore, che ha ritirato i documenti, di restituirli, si dice: « quando entro due giorni dall'ordinanza, pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l'autorità giudiziaria, sulla istanza delle parti interessate, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta. »

Diguisachè, secondo il diritto comune, che non è stato in questa parte modificato dalla legge del 1874, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di poter sospendere il procuratore. Fu viva la discussione, al tempo della compilazione del Codice di procedura civile, se si dovesse riconoscere la facoltà nella autorità giudiziaria di infliggere una pena pecuniaria o di sospendere il procuratore, ma fu altrettanto viva da parte di quelli, che avevano preparato il disegno del Codice, la persuasione che si dovesse consentire alla autorità giudiziaria questo potere.

Noi non ci siamo discostati dall'articolo 170, anzi abbiamo voluto mantenerne anche il termine, nel senso che la sospensione non andasse al di là dei novanta giorni.

**Monti Guarnieri.** Domando di parlare per una dichiarazione.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Vorrei soltanto, giacchè sto parlando, per non annoiare di più la Camera, far notare che conviene coordinare quest'articolo 14 cogli articoli già modificati.

L'articolo 14 dovrebbe, a parer mio, suonare così: « La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza (si cancellerebbero le parole: « ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12 ») sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo (le parole: « nè a notificazione » sarebbero cancellate, perchè ci siamo voluti rimettere al Codice di procedura civile) e le parti hanno diritto di averne copia per estratto ».

Questo sarebbe il nuovo testo, e spero la Commissione voglia accettarlo, perchè non si tratta che di un coordinamento colle modificazioni precedenti.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione lo accetta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

**Monti-Guarnieri.** Convengo in parecchie cose con l'onorevole ministro e con la Commissione; solo mi permetto una obbiezione. L'articolo 14 dice che non è ammesso reclamo dei provvedimenti dati in udienza, e su questo siamo in perfetto accordo. Ma l'articolo 11 dice: « L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi. Ove si riscontrino difformità fra gli originali e le copie delle compare o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di Consiglio i procuratori, potrà ordinare la riapertura della discussione e colpire il procuratore perfino con la sospensione.

Ora, evidentemente, questo è un provvedimento, che l'autorità giudiziaria deve emettere in udienza. »

**Pozzi, relatore.** In Camera di Consiglio.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** È un provvedimento, non una sentenza!

**Monti-Guarnieri.** Però questo darà motivo a discussioni.

Avrei desiderato che si aggiungesse: « meno i provvedimenti che venissero emessi per sentenza ».

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Non sono provvedimenti quelli dati per sentenza!

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione accetta la modificazione all'articolo 14 proposta dal ministro.

**Presidente.** Allora rileggo l'articolo 14 modificato:

« L'accertamento di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, sono notati nel foglio di udienza, non sono soggetti a reclamo, e le parti hanno diritto di averne copia per estratto. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

**Gallini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gallini.** Prima di venire all'articolo 15, vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 14, o quanto meno un articolo 14-bis, se la Camera ed il guardasigilli lo crederanno opportuno.

C'è una disposizione del Codice civile che è vessatoria, e che non ha nessuna ra-